



DICASTERIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

N. 18316/2024

Città del Vaticano, 5 settembre 2024

Rev. mo Monsignore,

con la presente riscontro la lettera del 3 luglio scorso, con la quale Ella chiedeva a questo Dicastero un parere sulla questione della *bona fama defuncti* nell'attuale concezione canonica. Dopo un attento esame della delicata questione, avendo richiesto il parere di due stimati canonisti esperti in materia, mi premuro di comunicarLe le seguenti osservazioni.

Il can. 220 stabilisce un principio di carattere generale che proibisce la maldicenza e la diffamazione (cfr. anche nn. 2477-2479 CCC), dichiarando che “non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la fama di cui uno gode”. Ciò significa che in alcuni casi la lesione della buona fama può essere legittimata, per esempio per evitare qualsiasi pericolo o minaccia per le persone o per la comunità; di conseguenza, essa non sarebbe affatto legittima quando tale rischio è ragionevolmente da escludere, come nel caso di presunti *delinquenti* defunti, ove non può esistere una ragione né legittima né proporzionata per la lesione della fama. Non pare dunque ammissibile motivare la pubblicazione di tali notizie per presunti motivi di trasparenza o di riparazione (a meno che il soggetto non sia consenziente e dunque escludendo ancora una volta le persone defunte). Il problema giuridico non si riduce tuttavia all'impossibilità di difendersi dalle accuse da parte di un defunto, ma riguarda almeno due principi del Diritto universalmente accolti:

1) il principio di *presunta innocenza* di chiunque, fino a prova – giudiziale – contraria e definitiva (cfr. anche can. 1321 §1);

2) il principio di *non retroattività del reato*, per cui non si può essere giudicati – e di conseguenza neanche accusati – per condotte che al momento della eventuale commissione non costituivano reato dal punto di vista formale. Le norme penali valgono soltanto *pro futuro* (cfr. cann. 9; 18; 1313) e non possono applicarsi ad atti e condotte che al momento della loro realizzazione non costituivano né illecito, né crimine, né reato; per esempio, per quanto concerne le c.d. omissioni dei doveri generali di vigilanza.

Tali principi, di portata strutturale, non possono ragionevolmente essere scavalcati da un generico “diritto di informazione” che renda di pubblico dominio qualunque genere di notizia, per quanto *credibly*, a concreto detrimento e danno esistenziale di quanti ne sono coinvolti personalmente, tanto più se inesatte, o addirittura infondate o false, oppure del tutto inutili come ciò che riguarda persone defunte. Inoltre, la determinazione se un'accusa è “fondata” spesso poggia su un fondamento non canonico ed esige uno *standard* di prova

relativamente basso, comportando la pubblicazione del nome di una persona semplicemente accusata, ma di un'accusa non provata, senza il beneficio di alcun esercizio del diritto alla difesa.

In conclusione, avendo come base giuridica irrinunciabile l'affermazione del Sommo Pontefice Francesco secondo cui «bisogna evitare che vengano pubblicati gli elenchi degli accusati, anche da parte delle Diocesi, prima dell'indagine previa e della definitiva condanna»¹, la risposta non può che essere negativa rispetto alla divulgabilità di notizie occulte riguardanti chiunque, a maggior ragione quando si tratti di persone defunte.

Nella speranza di aver fornito un utile parere, colgo l'occasione per porgerle i miei più cordiali saluti,

in Domino,


✠ FILIPPO IANNONE O.C.
Prefetto


✠ JUAN IGNACIO ARRIETA
Segretario

¹ FRANCESCO PP, *Incontro "La protezione dei minori nella Chiesa". Punti di riflessione*, 21 febbraio 2019, in URL: https://www.vatican.va/resources/resources_puntidiriflessione-protezioneminori_20190221_it.html